



CITTÀ DI BORGARO TORINESE

PROVINCIA di TORINO

C.A.P. 10071

www.comune.borgaro-torinese.to.it

REGOLAMENTO COMUNALE

Sul CONTROLLO

Delle AUTOCERTIFICAZIONI

Sommario

- Art. 1** Oggetto del regolamento.
- Art. 2** Controllo delle dichiarazioni.
- Art. 3** Formalità dei controlli.
- Art. 4** Controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà
- Art. 5** Errori sanabili - incompletezza
- Art. 6** Sanzioni.
- Art. 7** Entrata in vigore.
- Art. 8** Casi non previsti dal presente Regolamento.
- Art. 9** Rinvio dinamico.

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i controlli previsti dall'art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, relativi a :

- 1- dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate in base all'art. 2 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e all'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403;
- 2- dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà presentate in base all'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e all'art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.

Art. 2

Controllo delle dichiarazioni

- 1) Il controllo delle dichiarazioni sostitutive viene disposto :
 - a- dal responsabile del procedimento, obbligatoriamente, quando emergono ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, ovvero su segnalazioni pervenute;
 - b- dal responsabile del servizio, a campione, a seguito di sorteggio, su almeno il 20% delle dichiarazioni presentate.
- 2) I controlli di cui al comma precedente dovranno essere eseguiti :
 - a- controlli obbligatori : entro il termine fissato dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, per la conclusione del procedimento, e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della eventuale segnalazione di irregolarità;
 - b- i controlli a campione dovranno essere eseguiti con periodicità semestrale.

Art. 3

Formalità dei controlli

- 1) L'esito dei controlli obbligatori dovrà essere annotato dal responsabile del procedimento sulla stessa dichiarazione controllata.

2) Sulle operazioni dei controlli a campione, il responsabile del servizio dovrà redigere apposito verbale in cui, per garantire la massima trasparenza e casualità dei controlli stessi, di volta in volta si indicherà la modalità di estrazione delle dichiarazioni da controllare.

La Giunta indicherà con successivi atti le modalità per effettuare una corretta estrazione delle dichiarazioni da controllare a campione.

Art. 4

Controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà

- 1) Il controllo delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni viene disposto dal responsabile del procedimento :
 - a- direttamente, mediante la consultazione dei registri esistenti in Comune, per tutte le certificazioni sostituite al cui rilascio dovrebbero provvedere gli stessi uffici comunali, ovvero, in presenza , anche per altri scopi, della relativa certificazione o conferma dati in corso di validità;
 - b- indirettamente, attivando l'Amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri esistenti presso la medesima Amministrazione, come previsto dall'art. 11,2° comma del D.P.R. 403/98.

Art. 5

Errori sanabili – Incompletezza

- 1) In presenza di errori sanabili, il responsabile del servizio inviterà l'interessato a rettificare, con apposita annotazione sottoscritta, gli errori accertati, avvertendolo che, non provvedendovi entro il termine indicato sulla richiesta, sarà considerato rinunciatario.
- 2) Le incompletezze si debbono intendere sempre sanabili.

Art. 6

Sanzioni

Nel caso in cui gli esiti dei controlli accertino elementi di falsità in talune dichiarazioni, non riconducibili ai casi di errore sanabile di cui al precedente art.6, il responsabile del servizio darà corso alle procedure previste :

- dall'art. 26 della Legge 4/1/68 n. 15, come modificato dall'art. 13,4° comma del D.P.R. 403/98 (“le dichiarazioni mendaci...sono punite ai sensi del codice penale...”);
- dall'art. 11,3° comma del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (“...qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici...”).

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO), e sua ripubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Art. 8

Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto dal presente regolamento, troveranno applicazione :

- le leggi nazionali e regionali;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi.

Art. 9

Rinvio dinamico

- 1) Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali e regionali.
- 2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.